



Città di Recanati **(Provincia di Macerata)**

Prot. 1661

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA SPESA SOSTENUTA PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 L.R. 36/2005 ART. 12

Art. 1 - OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto modalità e condizioni disciplinanti il Fondo di sostegno per gli alloggi in locazione, che prevede l'erogazione di contributi per gli inquilini che sostengono un canone eccessivamente oneroso per l'anno 2016, rispetto alla capacità economica familiare, secondo le finalità stabilite dall'art. 12 della L.R. 36/2005 ed i criteri individuati dalla Regione Marche con DGR n.1019 del 2016;

La quota del fondo regionale di cui all'art. 12 della L.R. 36/2005, accantonata dalla Regione Marche per l'anno 2016, per la concessione di contributi integrativi in favore degli inquilini, è pari ad € 1.000.000,00;

Art. 2 - REQUISITI

La domanda di contributo per il sostegno alla locazione può essere presentata dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a. contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di civile abitazione, di proprietà pubblica o privata, esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P.;
- b. alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- d. possesso di regolare permesso/carta di soggiorno e residenza da almeno cinque anni continuativi nella Regione Marche ovvero dieci anni continuativi nel territorio nazionale per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
- e. residenza anagrafica nel Comune di Recanati e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- f. mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località del territorio nazionale;
- g. valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), e incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, rientrante nei valori di seguito indicati:
 - Valore ISEE non superiore ad € 5.824,91 (importo dell'assegno sociale Inps 2016)
 - Incidenza canone annuo/ valore ISEE non inferiore al 50%;
 - Contributo massimo € 1.164,99 pari ad 1/5 dell'importo dell'assegno sociale 2016;
- h. Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE calcolato ai sensi del decreto legislativo n° 109/98 e s.m.i. ed è tale da ridurre l'incidenza al 50% per un massimo corrispondente ad 1/5 dell'importo dell'assegno sociale 2016;
- i. Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e da pensione in nucleo monoperonale;
- j. I valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dai redditi prodotti nell'anno 2015;
- k. Il canone di locazione massimo riconoscibile ai fini del contributo è pari ad € 400,00 al netto degli oneri accessori;
- l. Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all'ammontare annuo del canone di locazione;
- m. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili, famiglie con un numero maggiore di cinque componenti, genitore solo con uno o più figli a carico, provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile non intimato per inadempienza contrattuale, mancato pagamento del canone per la cd. "morosità incolpevole", il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% anche oltre il tetto fissato;

I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo.

Qualora il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisca la propria residenza in un altro Comune, potrà essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda. Il richiedente dovrà comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile ecc.

Art. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo, redatta utilizzando gli appositi modelli in distribuzione gratuita presso l'URP, Piano Terra del Palazzo Comunale, tel. 071-7587303, va presentata **entro e non oltre il 28 febbraio 2017**.

La domanda va presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo alloggio, è richiesta



Città di Recanati **(Provincia di Macerata)**

dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo. Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:

- codice fiscale del richiedente;
- per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, carta/permesso di soggiorno del richiedente, nonché autocertificazione attestante la residenza da almeno 5 anni continuativi nella Regione Marche o 10 anni continuativi nel territorio nazionale;
- attestazione valore ISEE (se già in possesso) o, in alternativa la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art.4 del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni in corso di validità;
- contratto di locazione **regolarmente registrato** e relative ricevute di affitto pagate nell'anno 2016 (**le ricevute riguardanti le mensilità successive alla data di presentazione della domanda, dovranno essere consegnate entro il 31 Marzo 2017, pena il non riconoscimento delle stesse**). Il contributo verrà comunque erogato esclusivamente sui mesi effettivamente pagati e documentati;
- per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, copia della relativa certificazione è rilasciata dalle competenti autorità;
- eventuale provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempienza contrattuale;
- carta d'identità (nell'ipotesi di invio per posta).

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo attribuito viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. L'entità viene calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate ed il contributo viene erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE calcolato ai sensi del decreto legislativo n° 109/98 e s.m.i. ed è tale da ridurre l'incidenza al 50% per un massimo corrispondente ad 1/5 dell'importo dell'assegno sociale 2016;

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e da pensione in nucleo monopersonale;

Il tetto massimo di canone locativo mensile riconoscibile ai fini del contributo sia pari ad € 400,00 al netto degli oneri accessori:

Le situazioni di debolezza sociale che danno luogo all'incremento massimo del 25% del contributo spettante siano le seguenti:

- nucleo familiare con presenza di persone ultrasessantacinquenni,
- nucleo familiare con portatore di handicap (art. 3 della Legge 5.2.1992 n° 104) o un disabile (invalidità superiore al 66%),
- nucleo familiare con almeno 5 componenti,
- nucleo familiare con genitore solo con uno o più figli a carico,
- nucleo con provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile non intimato per inadempienza contrattuale,
- nucleo familiare in situazione di "morosità incolpevole" con riserva di precedenza a prescindere dalla posizione in graduatoria nel caso dell'avvenuto accertamento, ai sensi del Decreto 102/2016, come la "situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" che si può realizzare attraverso alcune condizioni specifiche tra cui:
 - licenziamento,
 - cassa integrazione,
 - riduzione dell'orario di lavoro,
 - malattia grave,
 - infortunio,
 - decesso di un familiare.

I valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dai redditi prodotti nell'anno 2015;

Art. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la domanda di accesso al fondo per il sostegno della spesa per il canone di locazione sostenuta nell'anno 2016, verrà predisposta una graduatoria prevedendo una riserva di precedenza a prescindere dalla posizione in graduatoria nel caso dell'accertamento della situazione di "morosità incolpevole".

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.



Città di Recanati **(Provincia di Macerata)**

Art. 6 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente dovrà specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, per il pagamento dei canoni locativi anno 2016.

Il richiedente precisa quindi:

- l'importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile, ai sensi del presente bando, e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo. Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con Legge.

Art. 7 - VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le dichiarazioni false vengono perseguite ai sensi di Legge e comportano conseguentemente la perdita del beneficio.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune ha facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

Art. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca i dati (cioè le informazioni) indicati nel modello di domanda. Se la persona rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non può accogliere la domanda di contributo.

La persona responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e Affari Generali del Comune di Recanati. L'incaricato al trattamento dati è il responsabile del procedimento.

I dati personali forniti:

- sono protetti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003;
- sono raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del servizio richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari;
- sono trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche;
- per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa;
- possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;
- possono essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La persona interessata può rivolgersi, in qualsiasi momento, al Dirigente Servizi Sociali, per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003. La normativa che prevede gli obblighi e i compiti in base ai quali è fatto il trattamento dei dati, compresi quelli "sensibili", è quella contenuta nella L.R. 36/2005 art. 12 e nella D.G.R. Marche n. 1019 del 05/09/2016.

Recanati, li 16 gennaio 2017

Il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e Affari Generali
f.to digitalmente Giorgio Foglia